



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

Approvazione del Regolamento interno dell'approdo turistico di Porto Marana

DECRETO N. 06 / 2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO** l'Atto Formale di Concessione, n. 001/2002, Registro Repertorio n°397, stipulato in data 9 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia;
- VISTA** l'istanza datata 28 maggio 2020, presentata dalla Società YACHTING CLUB MARANA s.r.l., acquisita al protocollo n. 3673 del 09 giugno 2020, avente ad oggetto "Richiesta di approvazione del Regolamento Interno dell'approdo turistico denominato "Marina di Porto Marana";
- VISTA** l'Ordinanza n. 03 in data 19 gennaio 1982 dell'allora Capitaneria di Porto di Olbia inerente "*La disciplina dell'approdo per il diporto nautico di Punta Marana del Comune di Golfo Aranci*";
- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n.327 e D.P.R. 15 febbraio 1953 n.328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. Da 59 a 218 RCN, nonché l'art. 104 c.1 lett.t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 marzo 1988, n.112;
- RITENUTO** utile e necessario adottare un Regolamento interno da parte della predetta Società al fine di disciplinare, la circolazione del naviglio, i servizi portuali, l'amministrazione e quant'altro riguardi la gestione dell'approdo turistico denominato "Marina di Porto Marana", dover disciplinare il regolare svolgimento della manifestazione in argomento, allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare e della pubblica incolumità, nonché della navigazione;

DECRETA

È approvato il "*Regolamento interno dell'approdo turistico denominato "Marina di Porto Marana"* in allegato 1, relativo alla gestione dell'omonimo approdo situato nel Comune di Golfo Aranci.

Golfo Aranci, 16 giugno 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

APPRODO TURISTICO DI PORTO MARANA

REGOLAMENTO INTERNO

1. PREMESSE

1.1. Fonti:

L'insenatura di Porto Marana è classificata "approdo turistico per il diporto nautico" da gestire in regime di concessione demaniale marittima da parte della Soc. YACHTING CLUB MARANA s.r.l.

La Marina di Porto Marana, ha redatto il presente Regolamento Interno in aderenza al contenuto dell'Atto Formale di Concessione, n. 001/2002, Registro Repertorio n°397, stipulato in data 9 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia, per l'occupazione di uno specchio acqueo destinato alla costruzione ed alla gestione di un approdo turistico.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti dell'approdo turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, acceda all'approdo turistico.

1.2. Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento Interno la Marina di Porto Marana verrà indicata con la denominazione di "Marina" o "Concessionario" mentre con la locuzione "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca sia nelle zone destinate all'ormeggio pubblico che riservato (Proprietario, Comandante o responsabile dell'unità, noleggiatore, subcontraente, etc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione alla Marina di Porto Marana.

1.3. Modifiche, aggiornamenti e osservanza del regolamento

La Marina si riserva di aggiornare in ogni momento e con l'approvazione della Autorità Marittima il Regolamento Interno, il Regolamento di Sicurezza ed il Piano di Ormeggi, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti l'approdo turistico, in accordo con le determinazioni della Marina stessa previa approvazione dell'Autorità Marittima per gli aspetti inerenti i propri profili di competenza.

L'Utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

1.4. Organizzazione interna

La Direzione Porto della Marina provvede alla gestione portuale e a tutte le attività connesse.

La Direzione Porto è affidata ad un Responsabile dall'Approdo al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse.

2. MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

2.1. Posti di ormeggio

Ai pontili e banchine non possono attraccare unità aventi pescaggio superiore a mt. 2. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria unità, ovvero riesca ad attraccare un'unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio o di pescaggio superiore al massimo previsto, la Società concessionaria potrà disporre l'immediato allontanamento dell'unità, restando a carico dell'utente la responsabilità per danni arrecati.

Le banchine ed i pontili dell'approdo turistico di Porto Marana consentono l'ormeggio riservato a unità (natanti e imbarcazioni) da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto, corrispondente al Piano di Ormeggi (Allegato "A") annesso al Regolamento di Sicurezza:

**Categoria Specchio acqueo in metri (superficie lorda del
posto di ormeggio – Lungh.x Largh.)**

I^	5,00 x 2,00
II^	6,00 x 2,25
III^	8,00 x 2,75
IV^	9,00 x 3,00
V^	10,00 x 3,25
VI^	12,00 x 3,75
VII^	14,00 x 4,10
VIII^	15,00 x 4,50
IX^	18,00x 4,80

- 2.2.** L'unità ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 5% (cinque per cento) in lunghezza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'unità (compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.).

Gli Utenti che hanno acquisito il diritto di utilizzo con scrittura privata dalla Marina di Porto Marana, dovranno rigorosamente rispettare le dimensioni in esso contenute (uguali o inferiori

a quelle previste dal Piano di Ormeggi), eventuali variazioni e modifiche possono essere apportate solo esclusivamente dalla Direzione del Porto.

- 2.3.** Nel caso la Direzione del Porto, ritenga opportuno modificare i punti 2.1 e 2.2 sopra descritti al fine di adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, senza tra l'altro creare modifiche o alterazioni sostanziali, riterrà parte integrante del presente Regolamento l'allegato "A" classificato come "Piano di Ormeggi" annesso al Regolamento di Sicurezza.

Nell'approdo turistico di Porto Marana sono previsti inoltre alcuni tratto di banchina e di pontile destinati all'uso pubblico e cioè alle unità da diporto in transito e per disabili, come da Allegato "B" annesso al Regolamento di Sicurezza:

Ogni ormeggio viene identificato in luogo con un numero progressivo, cui corrispondono la categoria e, quindi, le sue dimensioni, specificate nel Piano di Ormeggio.

Le imbarcazioni devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate dal Concessionario. Gli Utenti dovranno astenersi dall'uso od installazione di attrezzature sussidiarie, salva specifica autorizzazione del Concessionario per comprovate esigenze di carattere straordinario. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno arrecato per loro negligenza alle attrezzature portuali e di ormeggio. Ogni Utente è inoltre responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per le modalità in cui la stessa è stata ormeggiata. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale che Ciascun posto d'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Concessionario.

L'Utente con contratto di ormeggio temporaneo o in transito è il solo ed unico responsabile della adeguatezza delle cime d'ormeggio da bordo alla banchina e delle cime d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa trovata a bordo.

Il Concessionario potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione de servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Concessionario.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

2.4. Posti di ormeggio riservati

2.4.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'atto della assegnazione del posto di ormeggio riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, temporanea o permanente (ove tale si intende per la durata della Concessione), del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

Le unità possono esclusivamente fruire delle attrezzature portuali di ormeggio e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse venga arrecato.

La cessione, sia temporanea che permanente, di diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali ha carattere rigorosamente personale.

L'Utente potrà, previa richiesta di gradimento scritta alla Marina e previo ottenimento della dichiarazione di gradimento di quest'ultima, autorizzare suoi ospiti a beneficiare del suo ormeggio, soltanto a titolo temporaneo e gratuito, restando comunque unico responsabile di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento Interno. Tale facoltà compete esclusivamente all'Utente e non ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Tale gradimento non potrà comunque essere concesso in caso l'Ospite eserciti qualsiasi forma di attività commerciale con l'imbarcazione ospitata e anche nel caso che l'imbarcazione sia iscritta ad esercitare Charter e non sia quindi ad uso privato.

Qualora l'Utente sia una Società, potrà ospitare solo esclusivamente Soci o titolari della stessa.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore della Marina, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo nel quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia la Marina corrisponderà all'Utente un corrispettivo pari ad una percentuale preventivamente stabilita all'atto della rinuncia stessa.

La Marina si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione della stessa, previa comunicazione agli Utenti interessati e all'Autorità Marittima, o su disposizione della stessa.

Il Concessionario non assume alcun incarico e/o obbligazione con riferimento alla custodia delle unità ormeggiate, delle relative attrezzature e accessori, nonché dei beni di proprietà dell'Utente.

Il Concessionario non potrà essere solidamente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi. Il Concessionario non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e/o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo ed a bordo delle unità. Pertanto tutti coloro che utilizzano l'approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili. I proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Ogni Utente è in ogni caso tenuto a porre in essere tutte le opportune cautele a tutela della propria unità, anche mediante sottoscrizione di idonee polizze assicurative.

Per ogni unità o Utente che non osservando il presente Regolamento Interno assuma un comportamento lesivo della sicurezza portuale, il Concessionario potrà richiederne l'allontanamento, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

2.4.2. Disponibilità del posto di ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, che la Marina si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

La Direzione del Porto, può comunque predisporre l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio nei seguenti casi:

- ❖ In caso di programmazione di manifestazioni d'interesse (Manifestazioni sportive, Boat Show e Fiere), dandone preventiva comunicazione per iscritto all'Utente titolare dell'ormeggio e garantendo all'Utente titolare ormeggio adeguato nello stesso periodo;
- ❖ In caso di emergenza (condizioni meteo avverse o altro), qualora la Direzione lo ritenga indispensabile, può disporre l'occupazione temporanea dell'ormeggio non utilizzato da almeno tre giorni consecutivi se non vi è stata nessuna comunicazione da parte dell'utente che ne ha il diritto di utilizzo di un imminente arrivo, può altresì variare temporaneamente i posti di ormeggio per causa di forza maggiore ritenute tali dalla stessa Marina, previa comunicazione agli utenti interessati e all'Autorità Marittima, o su disposizione della stessa.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del Concessionario senza necessità di apposita autorizzazione.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione Porto, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie unità all'ormeggio loro assegnato. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

2.5. Posti di ormeggio di transito e posti riservati a utenti con disabilità

2.5.1. Disponibilità posti di ormeggio ad uso pubblico o di transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in porto.

La sosta sarà gratuita per un periodo limitato alle prime 12 ore giornaliere dalle h.08.00 alle h.20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Durante tale periodo le unità sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione dell'80% (ottanta per cento) delle tariffe previste dal Concessionario. Decorso il periodo sopracitato gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta.

Qualora esista la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente in transito non potrà comunque sostare ivi per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 72 (settantadue) ore rinnovabile per ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'unità si allontani dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Qualora la Direzione del Porto ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente che ivi è ormeggiato da più dell'arco temporale sopra previsto, dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della Direzione medesima e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo dell'approdo di Porto Marana, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l'ormeggio riservato, secondo le modalità, condizioni e tariffe indicate dalla Marina.

Le norme sopraindicate valgono anche per le unità eventualmente in avaria. L'ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione Porto o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

La persona con disabilità che conduce l'unità o la persona che conduce l'unità con disabile a bordo, a pena di decadenza del diritto d'ormeggio, deve comunicare al Concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere impegnato da altre unità, con esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo la procedura prevista, dovrà essere immediatamente liberato.

L'Utente che intenda porsi in navigazione per un tempo superiore a 24 ore deve darne comunicazione al Concessionario, indicando la data di partenza e quella del previsto rientro, nonché, possibilmente, itinerario di programma. Tale comunicazione non responsabilizza il Concessionario per alcun fatto e non esime l'Utenza da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.

2.6 Ispezioni

La Marina potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

La Direzione Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Una copia delle chiavi di accesso all'unità dovrà essere sempre depositata presso la Direzione Porto.

2.7 Assicurazione

L'unità dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

La Marina informerà la competente Autorità Marittima l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

La Marina potrà richiedere all'utente di allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

3 VIDEOSORVEGLIANZA

E' in vigore, al fine di migliorare e potenziare la sicurezza un piano di videosorveglianza, con l'utilizzo di videocamere posizionate su tutto l'Approdo. Tale piano è stilato rispettando la normativa attualmente in vigore in materia di videosorveglianza emanata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4 Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte della Marina, o di società di gestione appositamente costituite ed autorizzate ex Art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali:

4.1.1 Servizi generali portuali

Servizi che permettono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni
- Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti solidi urbani, solidi urbani differenziati, rifiuti speciali e acque nere (esiste un Piano stilato in conformità al D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182).
- Servizio meteo e radio.
- Servizio vigilanza. Il servizio di vigilanza agli ormeggi è espletato dal personale della marina.
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali
- Servizi igienici.

4.1.2 Servizio antincendio

La Marina dispone di impianti fissi e mobili per il pronto intervento in caso di incendio, e di personale addestrato al loro impiego. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Marina. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

4.1.3 Servizi sussidiari

Tutti gli utenti dell'approdo possono fruire dei vari servizi portuali contro pagamento delle tariffe per ciascun servizio previsto.

Somministrazione di acqua potabile, energia elettrica, telefono (ove previsto):

- la somministrazione di acqua prevede l'uso obbligatorio delle apposite pistole limitatrici di flusso da applicare sulle manichette; esse saranno eventualmente disponibili presso la Direzione Porto;
- la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste, che saranno sempre disponibili presso la Direzione Porto; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguita; il personale della Direzione Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare per un corretto allaccio.

4.1.4 Servizio carburanti

- Erogazione di benzina e gasolio, dall'Impianto carburanti in Porto.

L'approdo turistico di Porto Marana è fornito di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento di carburanti.

Le unità che approdano per rifornimento carburanti o per sbarco passeggeri devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.

4.1.5 Servizi tecnici

Fornitura, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Rimessaggio invernale, sgottamento per accumulo di acque meteoriche
- Interventi su emergenze ed eventi straordinari
- Servizio di alaggio e varo. Per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti i mezzi di sollevamento gestiti dalla Direzione Porto. E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e lavoro, salvo espressa autorizzazione della Marina in caso di assoluta necessità e/o emergenza.
- Servizio di Cantiere e Rimessaggio.
- Servizio subacqueo

E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali. Per qualsiasi necessità l'Utente deve rivolgersi alla Direzione Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale, suo o da essa incaricato, specificamente autorizzato ed abilitato.

5 AMMINISTRAZIONE

5.1 Esercizio della concessione

L'esercizio della Concessione è di competenza unica della Marina, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

5.2 Attività commerciali e professionali

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel porto.

Stante che la Marina deve esercitare direttamente la Concessione, nello specchio acqueo e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio dell'Approdo, e, in conseguenza di ciò, autorizzate dalla Direzione del Porto.

La Direzione del Porto, può autorizzare interventi (professionali di meccanici, elettrauti, frigoristi, tappezzieri, ecc.) all'interno dell'Approdo Turistico, provvedendo al rilascio di un Permesso di Lavoro firmato e compilato dalla Ditta che deve eseguire i lavori e controfirmato dalla Direzione del Porto che ne autorizza l'ingresso.

6 DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Posti pubblici

Gli Utenti che saranno autorizzati dalla Direzione Porto ad ormeggiare nella zona del porto destinata all'uso pubblico sono soggetti al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

6.2 Riserva

Sia nei posti pubblici transito e riservati a persone con disabilità che riservati, la Marina si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di Utenti, che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici.

7 Richiamo alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice Civile, del Codice della Navigazione ed a tutte le disposizioni che regolano la materia di specie, in quanto non contrasto con il presente regolamento.

8 Modifiche del regolamento

Il Concessionario si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza e l'efficienza sotto il profilo gestionale. Delle modifiche stessa sarà data opportuna notizia agli Utenti, ai quali resta l'obbligo di uniformarvisi.

9 Controversie

Qualunque controversia che potesse insorgere relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento, così come per quanto attiene ai rapporti privatistici tra Concessionario ed Utenti scaturenti dai contratti di ormeggio, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Tempio Pausania.

28 MAG. 2023

Golfo Aranci li _____

IL CONCESSIONARIO
(Yachting Club Marana S.r.l.)


